

VERIFICHE FISCALI

Transfer pricing, le Entrate definiscono la documentazione idonea: la sostanza prevale sulla forma

29 NOVEMBRE 2021

Con la [Circolare 26 novembre 2021, n. 15/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di transfer pricing, con particolare riferimento ai requisiti che deve possedere la documentazione richiesta ai fini della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, ai sensi degli [artt. 1, comma 6](#), e [2, comma 4-ter](#), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La Circolare fa seguito al Provvedimento del direttore delle Entrate [n. 360494 del 23 novembre 2020](#) e tiene conto dei contributi inviati dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica che si è conclusa il 12 ottobre scorso.

Nel caso in cui sia resa disponibile all'Amministrazione finanziaria la documentazione prevista e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo, i contribuenti potranno beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (art. 1, comma 6, e art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997), derivante da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

Al riguardo è stato precisato tra l'altro quanto segue:

1. l'Agenzia delle Entrate non è vincolata alla non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, qualora la documentazione esibita nel corso dell'attività di controllo, pur rispettando la prevista struttura formale, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle indicazioni normative, compresa la firma elettronica con marca temporale, ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero;
2. il concetto di "idoneità" della documentazione "non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell'idoneità della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati";
3. la verifica deve focalizzarsi sulla delineazione delle transazioni e sull'analisi di comparabilità (tra cui l'analisi funzionale), a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente siano diversi da quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate;
4. eventuali omissioni o inesattezze parziali, anche degli allegati, non ostano all'applicazione della esimente sotto il profilo sanzionatorio, qualora non siano suscettibili di compromettere i controlli.

È comunque prevista la possibilità per il Fisco di chiedere documenti integrativi, che dovranno essere forniti entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta o in un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni analizzate.

[Circolare 26 novembre 2021, n. 15/E](#)
[Leggi anche il Prima Lettura di Paolo Duranti](#)

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J – IBAN IT77L0306901791100000008511